

**INTESA INDIVIDUAZIONE ZONE DI PARTICOLARE VALORE ARCHEOLOGICO,  
STORICO, ARTISTICO, PAESAGGISTICO PER L'INSEDIAMENTO DI ATTIVITA'  
COMMERCIALI**

**(D.LGS. N. 222/2016 ART. 1 C. 4, D.LGS. N. 42/2004 ART. 52, L.R. N. 1/2007)**

**TRA**

**REGIONE LIGURIA**, rappresentata dal Presidente Dott. Marco Bucci, o suo delegato;

e

**COMUNE DI FINALE LIGURE**, rappresentato dal Sindaco, Angelo Berlangieri;

**PREMESSO CHE**

- Il Codice dei Beni Culturali di cui al D. Lgs n. 42 del 22/01/2004 all'art. 52 individua la possibilità di introdurre, attraverso previ accordi tra Regione, Comune e la competente Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio divieti e vincoli cui sottoporre l'esercizio del commercio in determinate aree pubbliche aventi valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico;
- Il D. Lgs n. 59 del 23/03/2010 ha introdotto importanti innovazioni normative in tema di commercio rivolgendo l'attenzione alla rimozione degli ostacoli che impediscono o rallentano la libera circolazione dei servizi e la loro libera prestazione negli Stati membri UE, presupponendo che il settore dei servizi rappresenta in Europa il motore trainante dell'economia;
- L'art. 1 comma 4 del D. Lgs n. 222 del 25/11/2016 recita: "Per le finalità indicate dall'articolo 52 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il Comune, d'intesa con la Regione, sentita la competente Soprintendenza, può adottare deliberazioni volte a delimitare, sentite le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, rappresentate in tutti i consigli delle Camere di Commercio, Industria Artigianato della Liguria, zone o aree pubbliche aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico in cui è vietato o subordinato ad autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, l'esercizio di una o più attività di cui al presente decreto, individuate con riferimento al tipo o alla categoria merceologica, in quanto non compatibile con le esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale";
- La predetta disciplina, individuando a livello generale i diversi regimi amministrativi applicabili – tra l'altro – alla disciplina del commercio, introduce innovativi e fondamentali strumenti di

governo del territorio consentendo da un lato di sostenere un'idea di città basata su presupposti di vivibilità, sostenibilità e sviluppo della vocazione turistica e dall'altro di coniugare i principali strumenti di intervento nel campo della programmazione commerciale, il cui fondamento si concretizza sui due versanti del divieto da una parte e dell'incentivazione dall'altra;

- Il Testo Unico in materia di commercio, approvato con L.R. n. 1 del 02/01/2007, disciplina l'intera materia relativa al commercio;
- in particolare l'articolo 26 quater della L.R. n. 1/2007, introdotto con L.R. n. 7 del 03/05/2024 prevede, in attuazione dell'articolo 31, comma 2, del decreto legge n. 201/2011, come modificato dall'art. 12, comma 3, della legge n. 214/2023, che, al fine di tutelare interessi di particolare rilevanza, indicati nella norma statale, la Regione stipuli con i Comuni Intese dirette a prevedere limitazioni all'insediamento di determinate attività commerciali in talune aree o ad adottare misure di tutela e valorizzazione di talune tipologie di esercizi di vicinato e di botteghe artigiane tipizzati sotto il profilo storico-culturale o commerciale, d'intesa con le Associazioni di categoria dei settori interessati maggiormente rappresentative a livello regionale, e sentite le Prefetture o la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, qualora sussistano aspetti di rispettiva competenza;
- l'art. 144 bis della L.R. n. 1/2007, introdotto con L.R. n. 7 del 03/05/2024, stabilisce le sanzioni amministrative per la violazione delle disposizioni contenute nelle Intese di cui all'articolo 26 quater e di cui all'articolo 1, comma 4, del d.lgs. 222/2016;
- La deliberazione del Consiglio Regionale n. 31/2012 ha approvato gli indirizzi e i criteri di programmazione commerciale ed urbanistica del commercio al dettaglio in sede fissa dando attuazione a quanto previsto all'art. 3 della richiamata L.R. n. 1 del 02/01/2007;
- La deliberazione del Consiglio Regionale n. 10/2020 ha approvato gli indirizzi e criteri di programmazione commerciale e urbanistica in materia di somministrazione di alimenti e bevande, in attuazione del Testo Unico in materia di Commercio;
- La deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 27/06/2008, modificata con d.c.c. n. 17 del 03/03/2016, ha approvato il Piano Commerciale Comunale, ai sensi dell'art. 5 del Testo Unico in materia di Commercio, nel quale sono previsti strumenti a tutela dei centri storici, identificati e delimitati da specifiche planimetrie per ognuno dei quattro rioni cittadini di Marina, Borgo, FinalPia, Varigotti;
- le occupazioni di suolo pubblico pertinenti alle attività commerciali e di somministrazione alimenti e bevande nei centri storici sono disciplinate dal vigente Piano dei Dehors approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 68 del 27.09.2023;
- Sul presente testo è stato svolto preventivo confronto tra il Comune di Finale Ligure e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, rappresentate in tutti i consigli delle Camere di Commercio Industria e Artigianato della Liguria, negli incontri del 04/12/2024 e 17/03/2025, durante i quali si è raggiunta l'intesa sul testo del presente atto;

- Con la presente Intesa, avendo come riferimento territoriale l'area corrispondente ai centri e nuclei storici cittadini che costituiscono zona di particolare valore archeologico, storico, artistico, s'intende provvedere alla salvaguardia della sicurezza, della quiete, della salute dei cittadini e del decoro urbano, attraverso la limitazione di talune attività che con il loro svolgimento possono rappresentare un ruolo ostativo ai processi di riqualificazione in atto e alla vivibilità e fruibilità dell'area interessata;

PRESO ATTO del parere n. 521 del 20/01/2025, pervenuto al Comune di Finale Ligure in data 20/01/2025, prot. 2292, di cui all'art. 52 comma 1, D. Lgs n. 42/2004, formulato dalla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Imperia e Savona , in ordine all'individuazione delle aree pubbliche aventi valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico, nelle quali vietare o sottoporre a condizioni particolari l'esercizio del commercio, con il quale viene concordata l'individuazione della aree da assoggettare a tutela con alcune specifiche precisazioni sia in riferimento alla perimetrazione delle aree che alle prescrizioni da inserire nell'Intesa;

PRESO ATTO che il Comune di Finale Ligure, in recepimento delle indicazioni fornite dalla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Imperia e Savona nel parere sopra citato, ha ripermetrato le aree oggetto dell'Intesa così come individuate nelle 5 (cinque) planimetrie allegate al presente atto, di cui costituiscono parte integrante, ed ha inserito alle lettere a) e b) del punto 1 dell'articolo 6 dell'Intesa le prescrizioni formulate;

## **TUTTO CIO' PREMESSO, VISTO E CONSIDERATO SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE**

### **ARTICOLO 1 - PREMESSE**

Le premesse fanno parte integrante della presente intesa.

### **ARTICOLO 2 - MOTIVAZIONI E OBIETTIVI STRATEGICI DELL'INTESA**

1) L'Intesa si propone di contribuire al miglioramento della qualità della vita e alla qualificazione commerciale delle zone perimetrate, attraverso:

- a) l'individuazione di un percorso di contrasto alle situazioni di degrado ambientale con l'adozione di una serie di provvedimenti a tutela degli abitanti e delle imprese e di estese porzioni di territorio funzionali al riassetto delle aree cittadine che manifestano le criticità economico sociali più rilevanti;

- b) l'uso di rilevanti e convenienti regimi amministrativi introdotti dalla disciplina rappresentata dal D. Lgs. 222/2016 per la possibilità di vietare l'insediamento di talune categorie di attività commerciali;
- c) la difesa della vocazione dell'area e la lotta al deterioramento delle condizioni economico-sociali del territorio con l'obiettivo di restituire le condizioni di sviluppo del tessuto commerciale dell'area individuata nonché di vivibilità per i cittadini, i turisti e le altre categorie che la frequentano;

2) In particolare, l'Intesa:

- a) individua nello sviluppo economico una leva strategica per la valorizzazione delle aree perimetrate.
- b) riconosce alle attività commerciali ed in particolare agli esercizi di vicinato un importante ruolo nello sviluppo e nel presidio sociale del territorio, una funzione turistica e un servizio alla popolazione;
- c) attribuisce a specifiche tipologie di attività commerciali un ruolo ostativo ai processi di riqualificazione in atto, sia riferiti allo sviluppo economico, sia alla vivibilità e fruibilità sociale dell'area;
- d) intende realizzare maggiori connessioni fra il nucleo del territorio che costituisce la base di intervento e le aree contermini sia verso il mare sia verso l'interno, mettendo in valore le tante emergenze culturali economiche e sociali che caratterizzano i centri storici sviluppando nuove funzioni di accoglienza e di raccordo;
- e) intende creare condizioni favorevoli all'insediamento e al sostegno di imprese capaci di contribuire alla qualificazione del territorio, pur restando in linea con i principi di liberalizzazione contenuti nella normativa vigente;
- f) intende ottimizzare l'attività della somministrazione al fine di promuovere la qualità sociale del territorio, il turismo, l'enogastronomia e le produzioni tipiche locali;
- g) intende armonizzare ed integrare il mix commerciale con altre attività economiche al fine di favorire una diversificazione in grado di rispondere maggiormente alle esigenze di residenti e turisti, diffondere formule commerciali innovative e creative, valorizzare il territorio e connetterlo maggiormente con il resto della città;
- h) intende escludere alcune tipologie merceologiche che contribuiscono al degrado del territorio o che non rispondono agli obiettivi di sviluppo qualitativo individuati;
- i) intende favorire un incremento e una diversificazione dei flussi di frequentazione nel perimetro, avendo particolare attenzione anche ai flussi turistici e cittadini;
- j) intende contribuire a soddisfare la domanda di sicurezza reale e percepita sostenendo la vitalità dell'area, agendo sul commercio, favorendo l'uso del piano terra,

sostenendo i rapporti di vicinato, coinvolgendo una pluralità di attori tra le quali le forze dell'ordine pubblico per una comunione di intenti;

k) intende coinvolgere i firmatari dell'intesa in un processo continuo e condiviso di sviluppo dell'area mettendo in campo risorse e strumenti.

### **ARTICOLO 3 - IMPEGNI DEGLI ENTI COINVOLTI NELL'INTESA**

#### **REGIONE LIGURIA**

a) Promuove i tavoli di lavoro dell'Intesa con l'obiettivo del miglioramento della qualità della vita nei centri storici/storico commerciali e nelle aree urbane, con particolare attenzione alle piccole imprese commerciali, garantendo la coerenza con la programmazione e le politiche regionali di sviluppo commerciale e svolge funzioni di coordinamento dei tavoli di lavoro tra le parti sottoscrittrici la presente Intesa.

b) Potrà mettere a disposizione delle risorse finanziarie a favore delle attività commerciali ricomprese nell'ambito territoriale individuato di cui in allegato alla presente Intesa, utilizzando sia le risorse del fondo strategico sia eventuali altre risorse che dovessero essere rese disponibili nel bilancio regionale.

#### **COMUNE DI FINALE LIGURE**

Nelle aree perimetrate nell'Intesa, il Comune di Finale Ligure si impegna:

c) a pubblicizzare efficacemente le procedure che garantiscono la corretta applicazione del nuovo regime amministrativo applicabile;

d) a svolgere le proprie funzioni di controllo del territorio attraverso la Polizia Municipale in collaborazione e coordinamento con le altre forze dell'ordine coinvolte;

e) a promuovere lo sviluppo economico e commerciale dell'area per le piccole e medie imprese che si integrino con le caratteristiche del territorio, riconoscendone il valore e ottimizzandone i pregi, capaci di sfruttarne appieno le potenzialità, contribuire alla crescita e allo sviluppo dell'identità territoriale, creando una sinergia che consenta un'evoluzione collettiva;

f) ad intervenire sulla modulistica contenuta nel portale informatico del SUAP affinché sia rispondente alle limitazioni oggetto della presente Intesa.

#### **SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI IMPERIA E SAVONA**

Sarà coinvolta nella partecipazione attiva ai tavoli di lavoro specifici finalizzati allo sviluppo sociale ed economico dell'area.

#### **LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA CONFCOMMERCIO, CONFESERCENTI, CONFARTIGIANATO E CNA**

Sentite in merito ai contenuti dell'Intesa in oggetto hanno espresso la loro disponibilità per il supporto nella costruzione della vocazione commerciale e artigianale dell'area e

nell'offerta di servizi mirati di sostegno alle imprese esistenti (assistenza, accesso al credito, ecc..)

#### **ARTICOLO 4 - PERIMETRO TERRITORIALE DELL'INTESA**

1. La presente Intesa ha come riferimento territoriale le aree dei centri storici e aree assimilate relativamente ai quattro rioni cittadini di Marina, Borgo, FinalPia, Varigotti, come individuati nelle planimetrie allegate alla presente Intesa, di cui costituiscono parte integrante, costituite dai seguenti elaborati:
  - Tavola "A" FINALMARINA
  - Tavola "B" FINALBORGO
  - TAVOLA "C" – FINALPIA
  - TAVOLE "D" e D1 -VARIGOTTI
2. I perimetri territoriali della presente Intesa sono stati individuati previo accordo tra il Comune di Finale Ligure, la Regione Liguria e la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Imperia e Savona come previsto dai richiamati D.Lgs.n. 222/2016 e D.Lgs. n. 42/2004, art. 52, che consentono agli Enti Locali di individuare zone o aree aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico in cui è vietato o subordinato ad autorizzazione, l'esercizio di una o più attività individuate con riferimento al tipo o alla categoria merceologica, in quanto non compatibile con le esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale.
3. Le attività si considerano rientranti nella zona tutelata se almeno un ingresso, vetrina o altra apertura dell'esercizio affacciano su una via facente parte della perimetrazione stessa.
4. All'interno di tali perimetrazioni delle aree tutelate, vengono individuate all'articolo 5 della presente Intesa le attività alle quali è applicata la disciplina dell'art. 1 del D. Lgs. 222/2016 con previsione di divieto di esercizio.
5. I principi in materia di liberalizzazione delle attività commerciali ormai affermati da tempo debbono essere conciliati e possono trovare bilanciamento nell'esigenza di tutela di interessi protetti a livello costituzionale quali l'ambiente, anche urbano, la salute, la sicurezza pubblica, il patrimonio culturale.

#### **ARTICOLO 5 - NUOVE ATTIVITA' ECONOMICHE IL CUI SVOLGIMENTO È INTERDETTO ALL'INTERNO DELLE AREE PERIMETRATE**

1. Le limitazioni di cui trattasi derivano da una attenta valutazione effettuata dal Comune di Finale Ligure con particolare riferimento a superfici che costituiscono il centro storico il quale manifesta da tempo problemi di carattere economico-sociale che si riverberano in situazioni di fatto anche legate a fenomeni di degrado e di insicurezza.

2. Tutte le SCIA, le comunicazioni di subingresso e le istanze ai fini autorizzativi presentate afferenti alle aree tutelate oggetto di tutela devono riportare nel campo note la tipologia merceologica che s'intende porre in vendita.

3. Le SCIA, le comunicazioni di subingresso e le istanze ai fini autorizzativi relative allo svolgimento, sotto qualsiasi forma, dell'attività di vendita delle sotto indicate tipologie merceologiche sono considerate irricevibili.

4. Tipologia di attività interdette:

Vendita di:

- auto e relativi ricambi ed accessori, motoveicoli e relativi ricambi ed accessori, pneumatici;
- motori di qualsiasi tipo o genere;
- oli lubrificanti;
- materiale antincendio;
- combustibili solidi e liquidi;
- merci speciali che, per le loro caratteristiche intrinseche e dimensione, necessitano di aree distributive ampie e delle quali il venditore non è in grado di effettuare la consegna immediata ovvero non può essere effettuato il prelievo diretto da parte del consumatore, quali i mobili con complementi di arredo, attrezzature e macchine per l'industria, l'agricoltura, l'artigianato, materiali per l'edilizia comprensivi di complementi quali porte, finestre, pavimenti e similari, legnami e derivati, materiali termoidraulici e sanitari;
- prodotti derivanti dalla canapa, salvo i tessuti;
- agenzie di pompe funebri;
- locale esclusivo di distributori automatici alimentari e non alimentare;
- sexy shop;
- commercio all'ingrosso sia alimentare sia non alimentare;
- sale giochi e agenzie di scommesse;
- lavanderie a gettone;
- carrozzerie, elettrauto, autofficine, motofficine; sono escluse le ciclofficine, annesse alla vendita di: biciclette, ebike, abbigliamento sportivo;
- phone center, money transfer, money change, internet point;
- sale da ballo, discoteche e night club;
- sale giochi, slot machine, video lottery terminal VTL, agenzie di scommesse, sale bingo, sale per apparecchi per gioco lecito ex art. 110 TULPS;
- artigianato alimentare etnico (con produzioni non facenti parte delle tradizioni gastronomiche tipicamente italiane);
- commercio al dettaglio alimentare svolto nello stesso locale ove si svolge commercio al dettaglio non alimentare, salvo la vendita di prodotti coerenti merceologicamente;

- commercio al dettaglio non alimentare di una gamma indistinta e generalizzata di prodotti vari senza alcuna specializzazione, e privi di coerenza di alcun genere fra gli stessi, con l'esclusione dei tabacchini;
- attività di centri massaggi ai sensi della Legge 14 gennaio 2013, n. 4.

Le attività sopra elencate sono vietate sia come nuove attività sia per trasferimento dall'esterno all'interno delle aree perimetrate sia come ampliamento della superficie di vendita per le attività già esistenti ed avviate.

## **ARTICOLO 6 - QUALITA' E DECORO DELLE ATTIVITA'**

1. Le attività commerciali operanti nel territorio oggetto della presente Intesa devono osservare il mantenimento di un adeguato livello di decoro strutturale ed estetico, attraverso l'osservanza delle seguenti prescrizioni, previa presentazione di idoneo Titolo se previsto dalla normativa di riferimento:

a) Dovranno comunque essere richieste le necessarie autorizzazioni e pareri previsti dagli artt. 21 e 146 del D.Lgs.42/2004 inerenti i beni tutelati ai sensi della Parte II e III del citato decreto, che non possono essere superate da un eventuale accordo sulle tipologie di dehor, tende e altre strutture necessarie alle attività commerciali o dal piano dei dehor vigente;

b) Tutte le strutture esterne a locali commerciali, quali insegne, strutture ombreggianti, non dovranno interferire con le partiture architettoniche e/o dipinte delle facciate su cui verranno installate.

c) le saracinesche, le cancellate e gli infissi devono essere mantenuti in costante stato di cura con interventi destinati a garantire la lubrificazione dei meccanismi in movimento e la ripresa della tinteggiatura in maniera sistematica a evitare la comparsa di ruggine e di fenomeni di abbandono. L'eventuale spazio compreso tra la vetrina e la saracinesca, anche in periodi di prolungata chiusura, deve essere mantenuto costantemente sgombero da qualsiasi tipo di rifiuto o di materiale abbandonato;

d) gli infissi delle vetrine devono garantire il decoro dell'insieme ed una adeguata solidità strutturale nonché un elevato grado di igiene con particolare riferimento alle attività degli esercizi alimentari e di somministrazione di alimenti e bevande;

e) Gli interventi sugli infissi dovranno essere preordinati al mantenimento e restauro dei profili originari. In ogni opera riguardante i serramenti, cancelli e più in generale le porzioni di facciata interessate dall'attività commerciale, dovranno essere trattate in conformità al vigente Regolamento Operativo sulle modalità di intervento sulle facciate del Centro Storico (Piano del Colore) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 24/03/2015 ed eventuali successivi aggiornamenti;

f) Le strutture ombreggianti, quali le tende, ed ogni elemento previsto nelle occupazioni di suolo pubblico annesso all'attività commerciale/di somministrazione alimenti e bevande,

dovranno rispettare le caratteristiche previste dal Vigente Piano dei Dehors approvato con DCC 68 del 27.09.2023, ed eventuali successivi aggiornamenti;

g) Le insegne dovranno essere conformi al vigente Piano Generale degli Impianti approvato con D.C.C. n. 88 del 18.11.2002 ;

h) l'interno delle vetrine deve essere curato e l'esposizione delle merci in vendita deve essere sempre ordinata, precisa e organizzata;

i) è vietata l'esposizione della merce sugli scalini e sugli stipiti degli ingressi dell'attività produttiva, nonché sugli stipiti e davanti le vetrine prospicienti il suolo pubblico con la sola eccezione dei distributori di medicinali e di sigarette;

l) è vietata l'affissione di manifesti, volantini, avvisi vari, fogli di giornale, vetrofanie simili, fatta eccezione per il nome dell'insegna, i marchi di qualità o di adesione a consorzi/enti di promozione turistica, le comunicazioni relative ai saldi, vendite promozionali e di liquidazione, di trasferimento dell'attività in altro luogo e di offerta in locazione dell'unità immobiliare;

m) è vietato l'utilizzo delle vetrine come luogo di stoccaggio delle merci;

n) è vietato promuovere il consumo di alcol anche in ragione del generale divieto di vendita di prodotti alcolici ai minori;

o) all'esterno dell'attività è vietata la promozione, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, di sconti, offerte, condizioni svantaggiose d'acquisto o consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione;

p) all'esterno delle vetrine non è ammessa l'esposizione di merce alla rinfusa o appesa a ganci, chiodi, strutture inadeguate e simili. La parte della vetrina deve essere libera e comunque non occupata da materiali sistemati disordinatamente all'esterno della stessa. E' consentita l'esposizione ordinata di materiali e merci in appositi contenitori nel rispetto, se insistenti su suolo pubblico, delle modalità previste dal vigente Piano dei Dehors approvato con DCC 68 del 27.09.2023, ed eventuali successivi aggiornamenti, previa ottenimento della prevista concessione all'occupazione. La vista di insieme delle vetrine delle attività deve essere ordinata, osservare una adeguata proporzione delle mercanzie esposte, essere chiara, nitida e possibilmente luminosa di luce interna o riflessa;

q) all'interno dell'esercizio commerciale non è ammessa l'esposizione di merce alla rinfusa o appesa a ganci, chiodi, strutture inadeguate. L'esposizione ordinata di materiale e merci dovrà essere organizzata su appositi ripiani o scaffali e/o in appositi espositori. La vista di insieme dell'esercizio di vendita o somministrazione deve essere ordinata, osservare una adeguata proporzione delle mercanzie esposte, essere chiara, nitida e possibilmente luminosa.

2. I proprietari delle unità immobiliari sede di attività produttive cessate, temporaneamente sfitte, devono osservare il mantenimento di un adeguato livello di decoro strutturale ed estetico, attraverso l'osservanza delle seguenti prescrizioni:

a) pulizia delle saracinesche, delle vetrine e di eventuali spazi rientranti e/o prospicienti non protetti da serrande;

- b) oscuramento delle vetrine con modalità e materiali tali da rispettare il decoro estetico;
- c) rimozione delle insegne degli esercizi cessati, con ripristino dello stato dei luoghi.

## **ARTICOLO 7 - ATTIVITA' ESISTENTI**

1. Le attività economiche già esistenti ed attive nel perimetro territoriale individuati in allegato, alla data di approvazione della presente Intesa, non sono soggette all'applicazione dell'articolo 5 comma 4 dell'Intesa stessa.
2. Alle attività esistenti ricadenti nelle aree a tutela non soggette a trasferimenti di titolarità e alle attività oggetto di subingresso è vietato introdurre nuove tipologie merceologiche / attività riferibili a quelle oggetto di divieto di nuova installazione. Inoltre non è consentito il trasferimento da altra zona all'interno delle aree tutelate.
3. Al fine di una integrazione ed omogeneizzazione delle stesse con le nuove attività che si insedieranno nel rispetto di quanto stabilito dalla presente Intesa, le attività economiche esistenti ed attive all'interno dell'area perimetrata oggetto di tutela, dovranno adeguarsi alle condizioni prescritte di cui all'art. 6, entro il termine di mesi tre dall'entrata in vigore dell'Intesa.

## **ARTICOLO 8 - SANZIONI**

Con riferimento al sistema sanzionatorio ed alle decadenze, in caso di accertata violazione della disciplina di cui al presente provvedimento, si applica l'art. 144 bis, L. R. n. 1/2007.

## **ARTICOLO 9 - GESTIONE E MODIFICA DELL'INTESA**

1. Ai fini gestionali, le parti sottoscrittrici del presente accordo e le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, rappresentate in tutti i consigli delle Camere di Commercio, Industria e Artigianato della Liguria:
  - a) partecipano ai tavoli di incontro promossi dalla Regione Liguria e dal Comune di Finale Ligure;
  - b) forniscono informazioni utili a:
    - monitorare le azioni sul territorio nell'ambito perimetrato;
    - analizzare eventuali elementi di criticità e porre in essere correttivi;
    - produrre report congiunti periodici.
  - c) coinvolgono i soggetti potenzialmente interessati ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all' art. 2 della presente Intesa.
2. Le parti firmatarie, anche su richiesta della Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, rappresentate in tutti i consigli delle Camere di Commercio, Industria e Artigianato della Liguria, possono procedere ad una eventuale integrazione e/o

modifica della presente Intesa al fine della definizione di aspetti che possono essere individuati in fase di prima applicazione.

REGIONE LIGURIA – Il Presidente Dott. Marco Bucci , o suo delegato

COMUNE DI FINALE LIGURE – Il Sindaco Angelo Berlangieri